



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

*Provincia di Oristano*

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: [protocollo@comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@comune.villasantantonio.or.it)

pec: [protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it)

web: [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it)

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138

P.I./C.F. 00074670951

# RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017

## **RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017**

### **PREMESSA**

Il rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo del processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale l'organo esecutivo rende il conto della gestione dell'ente locale all'organo consiliare, dando dimostrazione della regolarità contabile della gestione stessa, dei mezzi adoperati e dei risultati conseguiti nell'anno precedente. Ai sensi dell'art.151, comma 5, del D.Lgs 267/2000 nel rendiconto sono compresi i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale; esso comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Al Rendiconto, ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs 267/2000, è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art.11, comma 4, del decreto legislativo 118/2011.

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio; è predisposta secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6, del D.Lgs n.118/2011 e contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili. E' il documento attraverso il quale l'organo esecutivo dell'ente l'organo esecutivo analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 15 del 05.04.2017.

# **1. GESTIONE FINANZIARIA.**

## **1.1 IL CONTO DEL BILANCIO**

Il conto del bilancio analizza e dimostra i risultati della gestione finanziaria dell'ente locale sotto il profilo delle fasi finanziarie di gestione delle entrate e delle spese, in particolare evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio di previsione, sia per la gestione competenza che per la gestione residui. Il conto del bilancio contiene i seguenti dati:

- le previsioni definitive di competenza;
- i residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente;
- gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza;
- i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio;
- le riscossioni e i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui;
- gli incassi e i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio;
- i residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio suddivisi nelle gestioni di competenza e residui;
- la differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti e impegni assunti in conto competenza;
- la differenza fra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio.

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente con la quale sono state verificate le ragioni del mantenimento in tutto o in parte di ciascun residuo.

## **1.2 IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

Con deliberazione della Giunta Comunale n.----- del 19.06.2018, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche e integrazioni, in conformità all'art.228 del DLgs n.267 del 18 agosto 2000.

In particolare, a seguito di tali operazioni, nella gestione dei residui si evidenziano:

➤ RESIDUI ATTIVI:

Al 31/12/2017 il loro ammontare era pari ad euro 472.934,36 di cui € 188.724,03 provenienti dalla gestione in conto residui ed € 284.210,33 dalla gestione di competenza. Per questi residui si è verificato che sussistessero le ragioni del credito e la concreta esigibilità delle singole partite.

➤ RESIDUI PASSIVI:

Al 31/12/2017 il loro ammontare era pari ad euro 760.370,92, di cui € 218.267,29 provenienti dalla gestione in conto residui ed € 542.103,63 dalla gestione di competenza.

Con la deliberazione di cui sopra la Giunta ha inoltre costituito, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, il fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018, che risulta pari alla differenza, se positiva, fra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, nel modo seguente:

<b>PARTE CORRENTE – RIACCERTAMENTO ORDINARIO</b>	
<b>FPV Entrata 2018</b>	<b>€ 67.286,39</b>
<b>PARTE CAPITALE – RIACCERTAMENTO ORDINARIO</b>	
<b>FPV Entrata 2018</b>	<b>€ 101.021,28</b>

### **1.3 ANALISI FONDO DI CASSA**

Per quanto attiene la gestione finanziaria si è riscontrata l'esatta corrispondenza del conto consuntivo con le risultanze della gestione delle scritture contabili e con il conto del tesoriere comunale..

In particolare i risultati del conto del tesoriere possono essere così riassunti:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ➤ fondo di cassa al 1° Gennaio 2017 | € 1.476.543,29 |
| ➤ Riscossioni c/residui             | € 164.272,86   |
| ➤ Riscossioni c/competenza          | € 1.023.585,41 |
| ➤ Pagamenti c/residui               | € 228.835,39   |

➤ Pagamenti c/competenza	€ 897.606,20
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016	€ 1.537.959,97

#### **1.4 RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

Il risultato di gestione fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza considerare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore, se positivo, evidenzia la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla in favore della collettività amministrata; se negativo significa che l'ente ha sostenuto una quantità di spese superiore rispetto alle risorse raccolte, che se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui da luogo ad un risultato finanziario negativo. Un'attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo che evidenzi la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse, oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato, tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni assunti.

#### **1.5 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

L'art. 186 del Testo Unico dispone che il risultato di amministrazione venga accertato con l'approvazione del rendiconto. Ai sensi dell'allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011 il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e del riaccertamento al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 chiude complessivamente con un avanzo contabile di amministrazione di € 1.091.255,10, così come risulta da seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

<b>Fondo di cassa al 01.01.2017</b>		<b>€ 1.476.543,29</b>
Entrate in conto residui	164.272,86	
Entrate in conto competenza	1.023.585,41	
		1.187.858,27
Spese in conto residui	255.671,12	
Spese in conto competenza	915.697,41	
		€ 1.126.441,59
<b>Fondo di cassa al 31.12.2017</b>		<b>€ 1.537.959,97</b>

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		€ 0,00
Incassi effettuati senza titoli dal tesoriere		€ 0,00
Totale fondo cassa giacente presso la tesoreria		<b>€ 1.537.959,97</b>
Residui attivi conto residui	188.724,03	
Residui attivi conto competenza	284.210,33	+ 472.934,36
Residui passivi conto residui	218.267,29	
Residui passivi conto competenza	542.103,63	- € 760.370,92
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		- € 67.286,39
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		- 101.021,28
<b>RISULTATO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016</b>		<b>€1.082.215,74</b>

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa, sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

A seguito del passaggio al nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs n.118/2011 e all'applicazione dei nuovi principi contabili, il risultato di amministrazione è aumentato; tutto questo dipende principalmente dal fatto che, per le entrate a destinazione vincolata e per gli investimenti, non si può più applicare l'ex art.183 comma 5 del D.Lgs 267/2000, grazie al quale si potevano conservare nel conto del bilancio dei fondi per i quali non era stato possibile assumere l'impegno di spesa in maniera giuridicamente perfezionata.

## 1.6 DESTINAZIONE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto di Gestione consente di liberare delle risorse grazie alle quali è possibile aumentare la capacità di spesa del bilancio di previsione 2017. Quello appena enunciato è un concetto prettamente teorico, infatti non vi è una piena libertà nell'applicazione dell'avanzo a causa dei rigorosi vincoli di finanza pubblica, che impongono il rispetto del pareggio di bilancio (l'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge n.208 del 28.12.2015 ha previsto, a partire dall'esercizio 2016, il superamento del patto di stabilità interno in favore dell'obbligo di pareggio di bilancio).

L'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma.1 del Testo Unico, può essere utilizzato nell'anno in corso, mediante variazione di bilancio di previsione, per le seguenti finalità in ordine di priorità:

1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;

2. i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
3. per il finanziamento di spese di investimento;
4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Ai sensi dell'allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011 il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e del riaccertamento al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi) che sono delle quote utilizzabili solo al seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Nel fondo per le passività potenziali troviamo l'accantonamento per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali da versare a seguito del reintegro del dipendente

Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione.;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota del risultato di amministrazione **destinata agli investimenti** è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono

utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

L'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma.1 del Testo Unico viene così suddiviso:

<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 1.082.215,74</b>
-------------------------------------	-----------------------

#### **Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	€ 41.018,25
Altri accantonamenti	€ 61.486,77

<b>Totale parte accantonata</b>	<b>€ 102.505,02</b>
---------------------------------	---------------------

#### **Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 6.396,40
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 232.236,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 220.848,36
Altri vincoli	€ 12.804,28

<b>Totale parte vincolata</b>	<b>€ 472.285,14</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>€ 507.425,58</b>

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

#### **1.6.1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'**

Fra le nuove voci che compongono la parte accantonata dell'avanzo di amministrazione si evidenzia il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è costituito per neutralizzare, o perlomeno ridurre, i rischi di squilibri derivanti da entrate di dubbia o difficile riscossione; pertanto si costituisce un accantonamento sull'avanzo assimilabile ad un fondo rischi in modo da non applicare al bilancio dell'avanzo che in realtà non è stato incassato.

Il fondo è stato determinato secondo i principi contabili di cui all'allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011 e copre completamente l'importo calcolato con il metodo ordinario, ossia con il calcolo della media semplice fra le riscossioni in c/residui del quinquennio 2012/2016 rispetto al totale della consistenza dei residui al 1° gennaio degli stessi esercizi.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La quota da accantonare al 31/12/2017 ammonta ad € 41.018,25. Tale accantonamento dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui in ciascun anno dell'ultimo quinquennio (2013-2017), rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. In particolare, per la sua quantificazione, si è proceduto nel modo seguente:

- **individuazione dei residui attivi che potessero dar luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione,** sono state individuate come risorse di

incerta riscossione i residui attivi derivanti dalla tassa sui Rifiuti (TARSU; TARES; TARI);

➤ **applicazione del metodo di calcolo C.**

Di seguito vengono esplicati i calcoli con cui si è provveduto a determinare la quota da accantonare al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Risultato di Amministrazione 2017:

**DETERMINAZIONE QUOTA RISULTATO AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONARE A FCDE metodo C**

<b>Entrata</b>	<b>Rif. al bilancio</b>	<b>Importo residui al 31 dicembre 2017</b>	<b>% di acca.to a FCDE</b>	<b>Importo minimo da accantonare</b>	<b>Importo effettivo accantonato a FCDE</b>
TARSU/TARI		61.561,24	66,63%	41.018,25	41.018,25

**2. GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE**

**2.1 IL CONTO DEL PATRIMONIO**

Il conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale, riassume la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed evidenzia le variazioni patrimoniali intervenute nel corso dell'esercizio chiuso rispetto alla consistenza iniziale. il conto del patrimonio relativo all'anno 2016 è stato redatto valutando i beni dell'ente sulla base dei criteri indicati dall'art.230 del D.Lgs 267/2000.

## **Conclusioni**

Dalle verifiche è emerso quanto segue: i conti risultano in ordine, i pagamenti verso i fornitori sono regolari, non si è mai ricorso ad anticipazioni di cassa si è mantenuto inalterato il livello di servizio offerto ai cittadini, si sono sostenute le politiche socio-assistenziali e sono stati portati avanti gli investimenti programmati.

Il pareggio di bilancio è stato pienamente rispettato per l'anno 2017.

Le risultanze del conto 2017 risultano positive, si è cercato di fare un utilizzo prudente e scrupoloso delle risorse, e tutto questo nonostante la crisi, la riduzione dei trasferimenti statali e regionali, i tagli generalizzati e i sempre maggiori impegni e incombenze cui è chiamata a fronteggiare l'Amministrazione.

Si segnalano inoltre i vincoli di finanza pubblica, in particolar modo il rispetto del pareggio di bilancio, che ha limitato la realizzazione di opere di investimento.

Villa Sant'Antonio 18.06.2018

Il Sindaco

Frongia Fabiano